

REGOLAMENTO (UE) 2022/1324 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2022

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-Al, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotetrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 dicembre 2021 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze acetocloro, afidopyropen, benzovindiflupir, bifentrin, boscalid, buprofezin, carbendazim, cloranthraniliprole, cyclaniliprole, cipermetrina (comprese alfa-cipermetrina e zeta-cipermetrina), dicamba, fenazaquin, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfone, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-Al, glifosato, isofetamid, kresoxim-metile, mandestrobin, mesotrione, metaflumizone, metconazolo, metoprene, pendimetalin, penthiopyrad, picoxystrobin, propiconazolo, pydiflumetofen, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen, spirotetrammato, tebuconazolo, tiabendazolo, tolclofos-metile e tolfenpyrad ⁽²⁾.
- (2) I livelli massimi di residui (LMR) per queste sostanze sono stati fissati negli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione delle sostanze afidopyropen, fluensulfone, pydiflumetofen e tolfenpyrad, per le quali non sono stati fissati LMR specifici e che non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (3) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fmeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACe.pdf. Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius. Appendice III. Sessione quarantaquattresima. Modalità virtuale, 8-15, 17-18 novembre e 14 dicembre 2021.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

